

DELIBERA N. 48/26/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
OPERAZIONI IMPRENDITORIALI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “RTTR – LA TELEVISIONE”)
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 43,
COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE
2021, N. 208, IN COMBINATO DISPOSTO CON LE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA AGCOM
N. 538/01/CSP**

(CONTESTAZIONE CO.PRO.COM. BOLZANO N. 2/2026 – PROC. N. 22/26/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 luglio 2026;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023, e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni*”;

amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, recante “*Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio Provinciale*”, pubblicata nel B.U. del 15 ottobre 2020, n. 42, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 [...] relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative [...] concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato “*Accordo Quadro 2023*”);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi locali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI DI BOLZANO l’esercizio delle funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura (...)*”;

VISTO il “*Compendio di procedure operative*”, approvato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI DI BOLZANO, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività

radiotelevisiva ad esso delegate dall'Autorità, dopo aver sottoposto a monitoraggio la settimana di programmazione dell'emittente "RTTR – La Televisione" compresa tra il 28 luglio 2025 e il 3 agosto 2025, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto Contestazione n. 2/2026 del 19 febbraio 2026 (prot. n. LBK_0000082), notificato tramite PEC in pari data, ha contestato alla società Operazioni Imprenditoriali S.r.l., titolare di detta emittente, quanto segue:

- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2, dell'Allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP, per aver trasmesso nel corso dei programmi "Italia Economia", "Verde a Nord Est", "Rotocalco ADN Kronos", "Tutto Bene TV", "Chef che passione", "In Viaggio" mandati in onda in data 28, 29, 30 e 31 luglio 2025, ed in data 1, 2 e 3 agosto 2025, negli orari specificati nell'atto di contestazione, comunicazioni commerciali occulte, non prontamente distinguibili dal contenuto editoriale, nonché prive dei prescritti mezzi ottici e diciture atti a renderle riconoscibili come messaggi promozionali;

- la presunta violazione dell'art. 46, co. 1 lettera b) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, per aver trasmesso, nelle date ed orari specificati nell'atto di contestazione, programmi sponsorizzati senza renderli chiaramente riconoscibili come tali né indicare il nome, il logo o altro segno distintivo dello sponsor, all'inizio o alla fine della trasmissione;

2. Deduzioni della società

La società Operazioni Imprenditoriali S.r.l., a seguito della notifica del citato atto di Contestazione n. 02/2026, con nota del 20/03/26, (prot. LBK_0000116) e nel corso dell'audizione svoltasi in data 7 aprile 2026, ha rappresentato quanto segue:

- la notifica dell'atto n. 2/2026 del COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI DI BOLZANO risulta intempestiva: per la giurisprudenza, infatti, nell'ipotesi in cui venga eccepita la tardività della contestazione *"occorre verificare la congruità del tempo impiegato dalla amministrazione procedente per pervenire all'accertamento dell'illecito, sia sotto il profilo della effettiva utilità degli atti istruttori compiuti ai fini dell'accertamento, sia sotto il profilo della diligenza osservata al fine di assicurare la tempestività dell'accertamento stesso (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 4 ottobre 2022, n. 8503)"* e nel caso di specie, pertanto, sarebbe stato ragionevole considerare un arco temporale massimo di due mesi quale tempo congruo per visionare le registrazioni dei programmi e accertare le presunte violazioni. Infatti, il termine massimo – salvo casi particolari – di 90 giorni previsto dalla delibera Agcom n. 286/23/CONS appare nel caso di specie eccessivo, in quanto l'attività istruttoria di visione delle registrazioni non presenta particolari difficoltà e pertanto avrebbe potuto essere diligentemente svolta in un lasso temporale di non più di 60 giorni;

- i programmi "Chef per passione" e "In viaggio" (varie puntate) recano una grafica attraverso la quale viene evidenziato che nei programmi stessi sono presenti inserimenti di prodotti ai fini commerciali;

- i programmi "Italia economia", "Verde a Nord Est", "Rotocalco" e "Tutto bene tv" sono programmi di informazione forniti dalla ADN KRONOS;

- laddove si ritenesse l'effettiva presenza di contenuti promozionali non segnalati, occorre rilevare che la società non ha ricevuto alcun pagamento o altro compenso al riguardo, sicché tali contenuti non si configurano come comunicazioni commerciali audiovisive e/o pubblicità televisiva secondo le definizioni contenute nell'art. 3, comma 1, lettere oo) e pp) del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e s.m.i.;

Il COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI DI BOLZANO, nella seduta del 28 aprile 2026, ha confermato integralmente quanto rilevato nell'atto Contestazione n. 2/2026 del 19 febbraio 2026, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Operazioni Imprenditoriali S.r.l. per la violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità sopra specificate.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione e della documentazione istruttoria versata in atti si osserva quanto segue:

- le trasmissioni *“Italia Economia”*, *Verde a Nord Est*, *“Rotocalco ADN Kronos”*, *“Tutto Bene TV”*, *“Chef che passione”*, *“In Viaggio”* oggetto di contestazione, pur recando riferimenti specifici di carattere promozionale ai prodotti e servizi rappresentati, non possono qualificarsi come *“programmi sponsorizzati”* in quanto non recano alcun riferimento o segno distintivo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma o in occasione delle interruzioni e pertanto nel caso di specie non può ravvisarsi violazione dell'art. 46, co. 1 lettera b) del D.Lgs. n. 208/2021 che regola specificamente i programmi sponsorizzati;

- sebbene, come indicato nelle note giustificative della società Operazioni Imprenditoriali S.r.l., nei programmi *“Chef per passione”* e *“In viaggio”* venga evidenziato, attraverso apposita grafica in sovrimpressione, che *“sono presenti inserimenti di prodotti ai fini commerciali”*, va tuttavia rilevato che nel corso delle trasmissioni, oltre ad alcune inquadrature in cui vengono occasionalmente mostrati i marchi di alcuni prodotti (es. ELAH), compaiono esplicite comunicazioni di carattere commerciale in cui viene dato chiaro rilievo ai prodotti e servizi pubblicizzati, incoraggiando direttamente l'acquisto dei beni, come nel caso delle confezioni dei baci di dama del forno Da Carlo accompagnate dall'inquadratura del logo del produttore presente sul grembiule del cuoco e su alcuni prodotti, ovvero dei riferimenti entusiastici e insistiti ai marchi di ITA Airways, Ferrovie dello Stato ed altri descritti nell'atto di contestazione. Tali comunicazioni, inserite nel contesto delle trasmissioni e non prontamente distinguibili dal contenuto editoriale nonché prive dei prescritti mezzi ottici e diciture atti a renderle riconoscibili come messaggi promozionali, risultano trasmesse in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2, dell'Allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP;

- la circostanza che i programmi *“Italia economia”*, *“Verde a Nord Est”*, *“Rotocalco”* e *“Tutto bene tv”* siano forniti dalla ADN KRONOS non costituisce di per sé elemento che provi la conformità degli stessi alla disciplina sull'esercizio dell'attività radiotelevisiva, né costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa

vigente, che nel caso di specie prevede il divieto di trasmettere comunicazioni commerciali audiovisive occulte e l'obbligo di distinguere le comunicazioni commerciali audiovisive dalla normale programmazione con apposita segnalazione acustica e/o visiva, nonché di inserire in modo chiaramente leggibile sul teleschermo la scritta "pubblicità";

- nelle trasmissioni *"Italia Economia"*, *Verde a Nord Est*, *"Rotocalco ADN Kronos"*, *"Tutto Bene TV"*, *"Chef che passione"*, *"In Viaggio"* la natura pubblicitaria delle sequenze specificamente individuate e descritte nell'atto di contestazione trova conferma nei riferimenti espliciti al nome, al marchio, ai recapiti telefonici e alle pagine social delle aziende rappresentate, che non possono certamente considerarsi, alla luce dei contesti in cui sono inseriti, meramente casuali o occasionali, bensì frutto di una scelta condivisa tra le imprese rappresentate, che beneficiano dell'esposizione mediatica e il fornitore del servizio di media audiovisivo *"RTTR – La Televisione"*.

- nonostante la dichiarazione versata in atti attestante che la società Operazioni Imprenditoriali S.r.l. non avrebbe conseguito alcun compenso dalla trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive oggetto di contestazione, appare indubbia la natura pubblicitaria delle rappresentazioni, considerato che ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. oo) del D.Lgs. n. 208/2021, per *"comunicazione commerciale audiovisiva"* deve intendersi una rappresentazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica dietro pagamento *"o altro compenso"*, o a fini di autopromozione. Chiarito, dunque, che il corrispettivo del pagamento non costituisce l'unica forma di compenso atta a qualificare una comunicazione commerciale audiovisiva, va osservato che nel caso di specie, pur in assenza della prova di un rapporto di committenza, si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che l'esibizione esplicita dei marchi e dei prodotti, in quanto diretta a favorire la conoscenza di questi ultimi e a promuoverne l'acquisto, sia da qualificarsi a tutti gli effetti come una comunicazione commerciale audiovisiva.

- le comunicazioni commerciali audiovisive apparse nel corso delle trasmissioni *"Italia Economia"*, *Verde a Nord Est*, *"Rotocalco ADN Kronos"*, *"Tutto Bene TV"*, *"Chef che passione"*, *"In Viaggio"*, in quanto non prontamente distinguibili dal contenuto editoriale nonché prive dei prescritti mezzi ottici e diciture atti a renderle riconoscibili come messaggi promozionali, risultano trasmesse in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2, dell'Allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP;

- quanto alla tempestività dell'atto notificato alla società Operazioni Imprenditoriali S.r.l. in data 19 febbraio 2026, si osserva che la congruità del termine per lo svolgimento dell'attività preistruttoria non può essere stabilita tout court in sessanta giorni senza considerare la complessità dell'accertamento e il considerevole intervallo di tempo preso in esame (valutazione di una intera settimana di programmazione). In proposito si osserva che il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione avvenuto, nel caso di specie, contestualmente alla contestazione dell'infrazione, con atto n. 2/2026 in data 19 febbraio 2026. Peraltro, nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità, un ulteriore termine per la tempestività della contestazione è stabilito dal *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni* di cui all'allegato A) alla delibera n. 410/14/CONS,

modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, per il quale l'espletamento dell'attività preistruttoria intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui gli Uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare. Nel caso di specie, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio del procedimento sanzionatorio si è reso necessario lo svolgimento di complesse verifiche intese alla individuazione della violazione ed alla qualificazione giuridica della fattispecie, attività che si sono concluse con l'adozione da parte del COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI DI BOLZANO dell'atto n. 2/2026 in data 19 febbraio 2026 e pertanto nel prescritto termine di novanta giorni dalla conoscenza formale dei fatti avvenuta con la ricezione, in data 26 novembre 2026, della segnalazione da parte dell'Ente incaricato del monitoraggio dei programmi mandati in onda da "*RTTR – La Televisione*";

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di non poter confermare quanto rilevato dal COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI DI BOLZANO nell'atto di contestazione n. 2/2026 del 19 febbraio 2026 in merito alla presunta violazione, da parte del servizio di media audiovisivo "*RTTR – La Televisione*", delle disposizioni contenute nell'art. 46, co. 1 lettera b) del D.Lgs. n. 208/2021;

RITENUTO altresì di poter accogliere la proposta del suddetto Comitato limitatamente all'accertata violazione da parte del citato servizio di media audiovisivo delle disposizioni contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2, dell'Allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP per aver trasmesso in data 28, 29, 30 e 31 luglio 2025, ed in data 1, 2 e 3 agosto 2025, negli orari specificati nell'atto di contestazione, comunicazioni commerciali audiovisive occulte non prontamente distinguibili dal contenuto editoriale nonché prive dei prescritti mezzi ottici e diciture atti a renderle riconoscibili come messaggi promozionali;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del D.Lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Operazioni Imprenditoriali S.r.l. deve ritenersi di elevata gravità, considerato che per tutti i giorni sottoposti a verifica sono stati riscontrati, episodi non occasionali di violazione di diverse norme in materia di comunicazioni commerciali audiovisive (pubblicità occulta, mancata riconoscibilità del messaggio pubblicitario, assenza delle prescritte diciture in sovrimpressione).

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società Operazioni Imprenditoriali S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto in quanto, pur a fronte degli elementi sopra individuati, il minimo edittale della sanzione deve considerarsi sufficientemente afflittivo in considerazione delle dimensioni economiche della Società Operazioni Imprenditoriali S.r.l., i cui ricavi per l'anno 2025, come risulta dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese (voce A1 del conto economico) sono stati pari a euro 788.340,00 con il bilancio in perdita di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 43, co. 1, lettera a) del D. Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2, dell'Allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nei giorni 28, 29, 30 e 31 luglio 2025, ed in data 1, 2 e 3 agosto 2025 risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Operazioni Imprenditoriali S.r.l., – C.F. 00335970224 - con sede legale in Trento (TN), via Zanella n. 1, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "RTTR – La Televisione", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 43, co. 1, lettera a) del D. Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2, dell'Allegato A)

alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del D.Lgs. n. 208/2021.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 48/26/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT55X0100003245BE00000000VE per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 48/26/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
(Massimiliano Capitanio)

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella